



DIPENDENTE

E AMMINISTRATORE

Quando è possibile?



Amministratore e dipendente della stessa società Di cosa stiamo parlando?

In alcune aziende, per necessità o per premialità, può capitare che **un dipendente assuma anche la veste di amministratore della società stessa**. Ma ai fini del corretto inquadramento previdenziale e lavorativo le due “cariche” sono compatibili? Sì, **in linea di massima il cumulo della carica di amministratore con un rapporto di lavoro subordinato non è in assoluto incompatibile** qualora il CDA abbia attribuito al soggetto il solo potere di rappresentanza all'esterno, ovvero specifiche deleghe. **Se il soggetto agisce senza il necessario consenso del CDA è esclusa categoricamente la possibilità di mantenere attivo anche il rapporto di lavoro subordinato.**

Messaggio Inps n. 3359 del 17 settembre 2019





Amministratore e dipendente della stessa società Presidente di CDA e Amministratore Unico

- La carica di **presidente** non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale (Cass. n. 11978/2004, n. 1793/1996 e n. 18414/2013). Tale affermazione non è neppure contraddetta dall'eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.
- Se nella società non è presente un CDA ma solo un **amministratore unico** che, è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina, vige l'incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima.





Amministratore e dipendente della stessa società

Gli indici di verifica della compatibilità

Per una corretta verifica della genuinità del rapporto di lavoro subordinato, di seguito si riportano alcuni **indici che ex ante permettono una verifica della possibilità di mantenere attivo anche il rapporto di lavoro da dipendente:**

- continuità nello svolgimento delle mansioni;
- versamento periodico del compenso;
- presenza di poteri di controllo e disciplinari;
- coordinamento dell'attività lavorativa;
- osservanza di un vincolo di orario;
- assenza di rischio economico;
- esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature aziendali.





Amministratore e dipendente della stessa società Quando non è possibile?

Non è riconoscibile il rapporto di lavoro subordinato quando manchino le condizioni elencate precedentemente e per i Presidenti, gli Amministratori unici ed i **Consiglieri delegati quando questi esprimano da soli la volontà propria dell'Ente sociale**, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. Se questi soggetti fossero inquadrati come lavoratori dipendenti, verrebbero ad essere subordinati di sé stessi, cosa che non è giuridicamente possibile ai sensi dell'Art. 2094 c.c.





Amministratore e dipendente della stessa società

Gli effetti del disconoscimento del rapporto di lavoro

Il disconoscimento del rapporto di lavoro ha un conseguente **impatto sotto il profilo fiscale** in quanto gli importi erogati come redditi di lavoro subordinato verrebbero riqualificati come compensi amministratore. Potrebbe verificarsi uno scostamento nei valori deducibili dal reddito di impresa in quanto le spese per il personale dipendente sono state dedotte secondo il criterio di competenza, mentre i compensi degli amministratori seguono il criterio di cassa. L'Amministrazione finanziaria potrebbe anche contestare la deducibilità degli importi riclassificati come compensi agli amministratori in quanto mancherebbe la forma prescritta dalla legge per la deduzione dei compensi dal reddito di impresa. L'art. 2389 del Codice civile dispone che «i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea». Qualora il compenso non sia stabilito nell'atto costitutivo è quindi necessaria una esplicita delibera assembleare per determinarne la misura.





Amministratore e dipendente della stessa società

Gli effetti previdenziali del disconoscimento del rapporto di lavoro

Dal punto di vista previdenziale, il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ha conseguenze anche sotto l'aspetto pensionistico del lavoratore interessato in quanto l'istituto di previdenza andrà a iscrivere il soggetto alla gestione separata Inps con conseguente **"switch" della contribuzione dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti alla gestione separata Inps** nel limite dei 5 anni prescritzionali.





*Pianifica e conquista
la **tua** pensione.*

CHIEDI IL TUO
CHECK-UP
PENSIONE